MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 febbraio 2022

Approvazione del modello di istanza, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per la richiesta di contributi, nel limite massimo di euro 5.000.000, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. (22A01354)

(GU n.49 del 28-2-2022)

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022»;

Visto il successivo comma 535 secondo cui possono presentare istanza:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda e' presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2021, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno;

Visto il seguente comma 536, che individua le tipologie di intervento nonche' i contenuti essenziali della richiesta di contributo;

Visto il disposto di cui al comma 537, secondo cui il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, determinano, con decreto, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, la graduatoria e' costituita sulla base dell'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) e assicurando il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate. Nel caso di forme associate e' calcolata la media semplice dell'IVSM;

Considerato che saranno ritenuti ammissibili solo gli interventi connessi ad opere corredate dal codice unico di progetto (CUP),

compatibili con le finalita' della norma;

Vista la nuova Piattaforma di gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);

Rilevata la necessita' di approvare, per l'annualita' 2022, il modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione degli stessi processi di acquisizione;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in parola consiste nell'approvazione di un modello informatizzato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Comuni richiedenti il contributo

1. Per l'annualita' 2022, hanno facolta' di richiedere i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui agli articoli 3 e 4:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di euro 5.000.000;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile del 30 dicembre 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto decreto interministeriale del 30 dicembre 2021. Nel caso di scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto interministeriale 30 dicembre 2021 - allegato 2 -, i comuni interessati possono presentare domanda nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite con il decreto di scorrimento.

Art. 2

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui all'art. 1, comma 1, puo' essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici (in entrambe i casi i CUP devono essere di «Natura 03 - realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)») volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita' di interesse pubblico, ivi incluse la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;

c) mobilita' sostenibile.

2. A pena di esclusione dal contributo, gli interventi identificati dai CUP, con riferimento alle tipologie di investimento di cui alle lettera a) e b), dovranno avere le seguenti specifiche:

settore infrastrutture di trasporto; sottosettore stradali ovvero trasporto urbano;

settore infrastrutture ambientali e risorse idriche sottosettore protezione, valorizzazione e fruizione ambientale ovvero riassetto e recupero di siti urbani e produttivi;

settore infrastrutture sociali sottosettore sociali e scolastiche ovvero abitative ovvero beni culturali ovvero sport, spettacolo e tempo libero ovvero altre infrastrutture sociali;

Con riferimento alla tipologia di investimento di cui alla lettera c), dovranno avere le seguenti specifiche:

settore infrastrutture di trasporto; sottosettore stradali ovvero trasporto urbano ovvero trasporti multimodali e altre modalita' di trasporto;

settore infrastrutture sociali sottosettore altre infrastrutture sociali.

Art. 3

Modello istanza

1. E' approvato il modello di istanza riportato all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, definito secondo apposita piattaforma gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, le cui finalita' sono riportate alle lettere a), b) e c) dell'art. 2.

2. L'istanza e' presentata da parte dei singoli comuni interessati ovvero dal comune capofila, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al comma 1.

Art. 4

Modalita' e termini di trasmissione

1. L'istanza, munita di firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico, trasmessa esclusivamente con modalita' telematica, e' considerata valida se trasmessa entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 31 marzo 2022.

Art. 5

Ammissibilita' delle istanze

1. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, le istanze per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici dovranno contenere:

A) la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita' di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive

realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;

c) mobilita' sostenibile;

B) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale e' chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

C) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.

2. Non sono ammesse domande formulate con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Art. 6

Istruzioni e specifiche

1. I comuni che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi potranno inviare una nuova istanza nelle medesime modalita' indicate all'art. 3, sempre entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo ritiro della precedente richiesta che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2022

Il direttore centrale: Colaianni

Allegato 1

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A RIGENERAZIONE URBANA

Parte di provvedimento in formato grafico